

ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL

tra

la società "NAPOLI HOLDING S.R.L.", con sede in Napoli (NA) alla Via G.B. Marino n. 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 07942440632, R.E.A. n. 682806, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante dr.

domiciliato per la carica presso la sede sociale

e

la società "AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A.", in sigla ANM S.p.A., nella qualità di gestore, società a socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Napoli Holding, con sede in Napoli (NA) alla Via G.B. Marino n. 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 06937950639, R.E.A. n. 539416, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione prof.ssa

, domiciliata per la carica presso la

sede sociale.

Premesso

che in attuazione delle Delibere del Consiglio Comunale n. 36 del 29 luglio 2013 e della Giunta Comunale n. 772 del 3 novembre 2014 e n. 907 del 17 dicembre 2014 riguardanti il piano di riassetto delle partecipate comunali ed in particolare di quelle operanti nel settore della mobilità urbana, il Comune di Napoli e la società Napoli Holding S.r.l. hanno stipulato la Convenzione Quadro avente ad oggetto la definizione delle attività di competenza della Napoli Holding S.r.l., per l'assunzione concreta delle funzioni assegnate dalla citata Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29 luglio 2013, con atto a rogito del Notaio in data diciotto dicembre duemilaquattordici (repertorio n. 700 - raccolta n. 431), registrato a Casoria (NA) il 22 dicembre 2014 al n. 5906, nel quale le parti convenivano che la Convenzione avesse una durata di dieci anni decorrenti dalla sottoscrizione, fermo quanto previsto dall'articolo 68, comma 2, dello Statuto del Comune di Napoli;

che nello stesso giorno, con altro atto ricevuto dal Notaio Napoli (repertorio n. 701 - raccolta n. 432), registrato a Casoria (NA) il 22 dicembre 2014 al n. 5907, le società Napoli Holding S.r.l. e Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. - in sigla ANM S.p.A. - sottoscrivevano il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale con durata come fissata dall'art 1 del suddetto contratto al 31 dicembre 2019 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni;


che il Comune di Napoli, con Delibera di Giunta Comunale n. 839 del 18 dicembre 2015 ha determinato di modificare gli atti a rogito del Notaio

Napoli in data 18 dicembre 2014 (repertorio n. 700 e repertorio n. 701);

che, pertanto, con atto ricevuto dal Notaio in data 22 dicembre 2015, rep. n.ro 1462, racc. n.ro 815, il Comune di Napoli e la società Napoli Holding S.r.l. hanno modificato la Convenzione del 18 dicembre 2014 e con atto per lo stesso Notaio in pari data, rep. n.ro 1463, racc. n.ro 816, le società NAPOLI HOLDING S.R.L. e AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A. hanno modificato il contratto di servizio;

che in data 20 settembre 2018 con atto autenticato dal Notaio

di Napoli, il Comune di Napoli e la società NAPOLI HOLDING



S.R.L. hanno modificato altresì l'articolo 5 della convenzione;

che con delibera di Giunta Comunale in data 13 settembre 2018 n.ro 432 il Comune di Napoli ha inoltre autorizzato la modifica dell'articolo 4 del contratto di servizio stipulato tra NAPOLI HOLDING S.R.L. e AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A. con atto a rogito del Notaio di Napoli del 18 dicembre 2014, rep. n.ro 701, così come modificato con atto a rogito del medesimo Notaio del 22 dicembre 2015, rep. n.ro 1463;

che con atto ricevuto dal Notaio Napoli in data 20 settembre 2018 rep. n.ro 4743, la società "NAPOLI HOLDING S.R.L." e la società AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A. hanno convenuto di modificare l'art. 4 del contratto di servizio per la gestione del TPL stipulato in data 18 dicembre 2014 e come successivamente modificato;

che con delibera comunale n. 183 del 12 giugno 2020, il Comune di Napoli, nel prendere atto che il 31 dicembre 2019 scadeva il contratto di servizio tra Napoli Holding S.r.l. e A.N.M. S.p.A. e in linea con quanto previsto all'art. 1 del contratto (rep. 701), deliberava di porre in essere tutti gli atti conseguenziali alla prosecuzione del contratto e pertanto autorizzava a procedere alla proroga del suddetto contratto;

che in data 18.11.2020 con atto rep. n.ro 8155, racc. n.ro 4769 del notaio si procedeva alla suddetta proroga agli stessi patti e condizioni per un anno, sino al 31.12.2020, ed estendendo la suddetta proroga "alle successive annualità 2021 e 2022 ad intervenuta esecutività del redigendo bilancio comunale 2020-2022 fermo restando la relativa previsione della necessaria copertura finanziaria";


che con delibera n. 509 del 12.12.2022 il Comune di Napoli formulava indirizzo, in ossequio al principio della ininterrompibilità del servizio, a Napoli Holding S.r.l. alla prosecuzione del contratto in essere con A.N.M. S.p.A. in linea con quanto previsto all'art 5 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007, ove non pervengano osservazioni contrarie da parte del soggetto titolare della funzione Regione Campania;

che la Regione Campania con Deliberazione n. 699 del 15/12/2021 nel prendere atto degli indirizzi espressi dal Comune di Napoli con delibera G.C. n. 509 del 12.12.2022 "formulava indirizzo di assicurare la continuità dei servizi minimi TPL a tutela degli utenti, nelle more della conclusione della procedura di evidenza pubblica indetta dalla stazione appaltante ACaMIR, a mezzo delle misure consentite dalla vigente legislazione di settore salvo subentro degli aggiudicatari dei servizi nel rispetto degli atti di programmazione, della normativa in materia e nei limiti di capienza delle risorse finanziarie e di bilancio regionali stimate in misura non inferiore;

in data 27.02.2023 Napoli Holding S.r.l. ed A.N.M. S.p.A., in attuazione del mandato ricevuto con Delibera di Giunta Comunale n° 183 del 12 giugno 2020, procedevano alla proroga del contratto di servizio agli stessi patti e condizioni per un anno, sino al decorrere dal 31.12.2020, nelle more dell'approvazione del redigendo bilancio comunale 2020- 2022;

che la suddetta proroga terminava in data 31.12.2024;

con Legge regionale 22 luglio 2024, n. 12 la Regione Campania ha apportato le modifiche all'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania) prevedendo la possibilità che ai comuni capoluogo, previa richiesta da parte degli stessi, sia attribuita la funzione di autorità



competente ad affidare i servizi di TPL con le modalità previste all'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007 ed all'articolo 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

a fronte della richiesta del Sindaco del Comune di Napoli, in conformità alla precitata novella normativa regionale, la Regione Campania, con Delibera n. 678 del 4.12.2024 della Giunta Regionale ha trasferito al ridetto Comune le funzioni di autorità competente all'affidamento in house del servizio di TPL afferenti il lotto urbano di Napoli;

per l'effetto, il Comune di Napoli ha dato avvio al procedimento istruttorio per l'affidamento in house del servizio di TPL automobilistico e metropolitano e dei servizi di mobilità collettiva accessori e, nelle more, di tale iter -e sino alla data di avvio del nuovo affidamento- è necessario garantire la continuità del servizio pubblico svolto ed escludere il rischio di sua interruzione; con delibera G.C. 602 del 19.12.2024, il Comune di Napoli ha formulato l'indirizzo di assicurare la continuità dei servizi minimi TPL ed evitare il rischio di interruzione dello stesso, a tutela degli utenti, alla luce degli indirizzi del Documento Unico di Programmazione, nelle more della definizione del procedimento di cui all'art. 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dando mandato a Napoli Holding S.r.l., in ragione delle funzioni di committenza dalla stessa svolte per effetto della Convenzione Rep. 700, di disporre l'affidamento in emergenza dei servizi di TPL del contratto di servizio alla A.N.M. S.p.A. sino alla data di avvio del servizio in house, ai sensi dell'art. 5, par. 5 reg.to CE n. 1370/2007, agli stessi patti e condizioni del contratto REP 700, nel rispetto degli atti di programmazione, della normativa in materia, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 22/10/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e s.m.i del medesimo documento alla data odierna, della Deliberazione della Giunta Comunale n° 30 del 6.02.2025 di approvazione del Piano Strategico Operativo di A.N.M. S.p.A. per gli anni 2025-2026-2027, comunque, nei limiti di capienza delle risorse di bilancio;

la medesima Delibera evidenzia che al fine di garantire la continuità dei medesimi servizi di trasporto pubblico all'utenza nelle more del completamento dell'iter procedimentale sopra descritto e di escludere ogni pericolo di interruzione dei servizi, non risultano allo stato esserci alternative ragionevoli o economicamente sostenibili all'adozione del predetto provvedimento ex art. 5, par. 5, dovendosi, in ogni diverso caso, procedere comunque al trasferimento di beni strumentali e personale a diverso gestore con tempistiche e oneri non compatibili con le esigenze di continuità del servizio e di economia procedimentale;

ai sensi dell'art. 7 par. 2 del Reg.to CE 1370/2007 è previsto che l'autorità competente all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico assuma i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni minime previste nella predetta norma relative al tipo di affidamento, pertanto la citata Delibera ha approvato l'informativa ed a seguito della sua conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea n° 791689/2024 edizione GuS 249/2024, avvenuta in data 23.12.2024, è necessario attendere il decorso dall'anzidetta data prima di procedere all'aggiudicazione del servizio;

con la predetta Delibera, è stata infine disposta la proroga della Convenzione

in essere tra Comune di Napoli e Napoli Holding S.r.l. (Rep 700) nella quale sono disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni amministrative del TPL da parte della suddetta Napoli Holding, sino al 31.12.2025, in considerazione della data presumibile di avvio del servizio in house e successivamente è stato sottoscritto tra le parti il conseguente "ADDENDUM alla CONVENZIONE PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA NAPOLI HOLDING SRL DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 29.07.2013 -Repertorio n. 700 Raccolta n. 431" avente durata "sino alla data di avvio del nuovo affidamento in house, quindi al 31.12.2025, in considerazione della data presumibile di avvio del servizio in house, con effetti a decorrere dal 19.12.2024.

Tanto premesso, costituendo la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, la società "NAPOLI HOLDING S.R.L." e la società AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A. (in breve ANM S.p.A.), come costituite e rappresentate convengono quanto segue

Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse, gli atti, i contratti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto. Le condizioni, gli obblighi e le disposizioni previste nel contratto di servizio citato e come successivamente modificato, si intendono vigenti in quanto applicabili per tutta la durata del presente Atto.

Art. 2 Oggetto

Napoli Holding in attuazione del mandato ricevuto con Delibera di Giunta Comunale n. 602 del 19/12/2024 e dando seguito a quanto in essa previsto, dispone l'affidamento in emergenza ai sensi dell'art. 5, par. 5 reg.to CE n. 1370/2007, dei servizi di TPL del contratto di servizio per lo svolgimento del servizio di TPL alla A.N.M. S.p.A., che accetta, agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. 700, nel rispetto altresì degli atti di programmazione, della normativa in materia, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 22/10/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e, comunque, nei limiti di capienza delle risorse di bilancio con effetti a decorrere dal 01.01.2025.

Art. 3 Durata della proroga


La durata della presente proroga sarà allineata a quella prevista nell'ADDENDUM alla CONVENZIONE PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA NAPOLI HOLDING SRL DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 29.07.2013 -Repertorio n. 700 Raccolta n. 431, fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria applicabile.

Art. 4 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, i contraenti sono impegnati a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 5 Rinvio



Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto, si applicheranno tutti i patti e le condizioni stabilite in ciascun contratto di servizio richiamato e nei relativi allegati.

Il presente atto resterà depositato nella raccolta degli atti del Notaio che ne autenticerà l'ultima firma.

Napoli li 9 maggio 2025.

A.N.M. S.p.A

Napoli Holding S.r.l.

N. 18997 del Repertorio

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di maggio in Napoli alla via Depretis n.ro 5

CERTIFICO

io sottoscritto

Notaio

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che le firme apposte in calce e a margine della superiore scrittura da me letta alla parte sono autografe della

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.p.A.", in sigla ANM S.P.A., nella qualità di gestore, società a socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Napoli Holding, con sede in Napoli (NA) alla Via G.B. Marino n. 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 06937950639, R.E.A. n. 539416, domiciliata per la carica presso la sede sociale, tale nominata con decreto sindacale del 27 marzo 2025, della cui identità personale io Notaio sono certo e che le stesse sono state apposte in mia presenza alle ore dieci e cinquanta

Napoli 9 maggio 2025

N. 19001 del Repertorio

N. 11102 della Raccolta

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di maggio in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavedra n.ri 78/86

CERTIFICO

io sottoscritto

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che le firme apposte in calce ed a margine della superiore scrittura da me letta alla parte (scrittura che viene conservata nei miei rogiti a richiesta delle parti) sono autografe del

in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "NAPOLI HOLDING S.R.L.", con sede in Napoli (NA) alla Via G.B. Marino n. 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 07942440632, R.E.A. n. 682806, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale, della cui identità personale io Notaio sono certo e che le stesse sono state apposte in mia presenza alle ore tredici

La presente copia composta di cinque pagine è conforme all'originale.
Si rilascia per usi consentiti dalla legge in corso di registrazione.
Napoli lì, 20 maggio 2025

